



# COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo



## ORDINANZA n. 116 del 12/07/2023

**OGGETTO:** Disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di piccoli trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee nel Comune di Terrasini. Determinazione dei limiti di pressione sonora e individuazione fascia oraria.

### **Premesso**

che il Comune di Terrasini intende perseguire l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono nelle località balneari, quali elementi di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;

### **Considerato**

che nel corso della stagione balneare estiva l'offerta turistica è arricchita ed integrata da una molteplicità di manifestazioni musicali organizzate da una pluralità di soggetti tra i quali i titolari degli esercizi di somministrazione pubblica presenti sul territorio;

### **Considerata**

la necessità di assicurare la convivenza tra i residenti e le attività di pubblico esercizio e di svago nelle aree private, pubbliche e demaniali nel territorio comunale;

### **Visto**

il DPCM del 01.03.1991, relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni che prevede la possibilità di stabilire i limiti di accettabilità dei livelli di rumore nell'ambito del territorio comunale, misurati in corrispondenza del luogo disturbato;

### **Visto**

l'art. 6 del DPCM del 01.03.1991 che fissa i limiti di accettabilità di esposizione al rumore, nelle more che il territorio comunale venga suddiviso come previsto dalla legge n. 447 del 26.10.1995;

### **Viste**

altresi le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS, di cui al R.D. n. 773/31, operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis " Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

### **Visto**

il Decreto ARTA del 11.09.2007 relativo alle "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni della Regione Siciliana";

### **Visti**

la Legge n. 287/91;

il D.Lgs n. 59 del 26.03.2010;

il D.Lgs n. 147 del 06.08.2012;

la Legge n. 112 del 07.10.2013;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2015;  
 gli artt. 8 e 12 del D.L. n. 14/2017;  
 le precedenti Ordinanze Sindacali in materia;  
 Tutto ciò premesso,

## **ORDINA**

### **A – CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 comma h della L. n. 447 del 26.10.1995 disciplina:
  - a) I limiti di pressione sonora, in ambiente abitativo ed esterno, per lo svolgimento di attività e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
  - b) Gli orari da rispettare per lo svolgimento delle suddette attività e manifestazioni
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano:
  - a) Ai locali, al chiuso o all'aperto, di pubblico esercizio, di pubblico spettacolo, ai circoli privati che occupano spazi ed aree pubbliche in cui è prevalente la somministrazione dei pasti, alimenti e bevande rispetto al trattenimento musicale, senza ballo;
  - b) Alle attività ricadenti su demanio marittimo, previa autorizzazione dell'ufficio Circondariale Marittimo competente e degli altri Enti competenti in materia.

### **B – DEFINIZIONE DI TRATTENIMENTO MUSICALE**

1. Si intende per trattenimento musicale lo svolgersi di spettacoli dal vivo, piano bar e di altre manifestazioni musicali, in luogo accessibile al pubblico, sia all'esterno che all'interno delle aree di pertinenza degli stessi, durante lo svolgersi delle attività, in cui si fa uso:
  - a) Di strumenti sonori non amplificati;
  - b) Di musica riprodotta e diffusa per impianti elettroacustici;
  - c) Di musica dal vivo, diffusa per mezzo di strumenti amplificati e/o di impianti elettroacustici, in cui il rumore ambientale è determinato in base agli indici di misura LASmax e LAq così come definiti dal D.M. del 16.03.1998, dovute all'esercizio delle attività e/o sorgenti di rumore ad esse connesse, anche di origine diversa da quella della diffusione musicale.

I titolari di locali di pubblico esercizio o di pubblico spettacolo, devono osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e devono, altresì, adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo della quiete pubblica.

L'attività di piccolo intrattenimento musicale, secondaria rispetto a quella primaria di somministrazione di alimenti e bevande, per un numero massimo di duecento persone, svolta all'esterno o all'interno del pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, dei circoli privati, delle attività commerciali di vendita, delle manifestazioni pubbliche o private, è consentita previa presentazione della S.C.I.A. integrata dalla dichiarazione di conformità ai limiti di emissione sonora a firma di un tecnico regolarmente abilitato, ai sensi degli artt. 68 e 69 del R.D. n. 773/31 e ss.mm. e ii.

I titolari dei pubblici esercizi o loro rappresentanti, devono far pervenire al SUAP, tramite il portale "Impresa in un giorno", la S.C.I.A. per trattenimenti musicali, almeno sette giorni prima dell'evento. Qualora la S.C.I.A. pervenga oltre tale termine si intenderà inefficace. La S.C.I.A. si intende valida esclusivamente per lo stesso anno di presentazione.

E' lasciato al libero accordo tra i titolari degli esercizi commerciali di cui sopra la determinazione di un programma di eventi condiviso. In mancanza di accordo, provvederà la P.A. a redigere un calendario insindacabile che sarà impegnativo per tutti gli interessati.

I trattenimenti musicali all'aperto, all'interno di dehors, con musica dal vivo, attività di karaoke, musica con DJ o intrattenitore musicale o ogni altra tipologia di trattenimento musicale, su tutto il territorio comunale devono rispettare le seguenti stagioni e fasce orarie:

- Nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, tutti i giorni dalle 19.00 fino alle ore 01.00 del giorno successivo;
- Nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 30 aprile, nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 19.00 fino alle 01.00 del giorno successivo e nella giornata di domenica fino alle ore 23.00;

Gli impianti di illuminazione installati in dette aree dovranno essere monocolori, riprodurre luce naturale ed essere privi di intermittenze. Gli impianti audiovisivi ed elettroacustici di amplificazione possono essere installati all'esterno solo se l'audio viene mantenuto rigorosamente al di sotto di 70 dB. Dovrà essere prestata la massima attenzione alla mitigazione dell'impatto acustico e luminoso al fine di minimizzare le interferenze con le attività residenziali ed assicurare il decoro dei luoghi.

Nell'ipotesi di manifestazioni e/o ricorrenze particolari previste in ragione del calendario o in rapporto a feste tradizionali e culturali che caratterizzano il territorio di Terrasini, il suddetto orario potrà subire modifiche che, a tal fine, saranno debitamente rese note a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore interessati.

Nelle seguenti zone è fatto divieto di effettuare nella stessa serata intrattenimento musicale da parte di diversi esercizi in contemporanea:

#### ZONA 1

- Piazza Duomo;
- Via V.zo Madonna;
- Via B. Saputo;
- Via Duomo e Via C. Madonna;

#### ZONA 2

- Piazzetta T. Consiglio e vie attigue;

#### ZONA 3

- Via R. Ruffino
- Via L. Einaudi
- Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra via Mons. Evola e Via Roma

#### ZONA 4

- Lungomare Praiola
- Via Delle Rimembranze
- Piazza Falcone e Borsellino

### SANZIONI

**Fatto** salvo quanto previsto dall'art. 650 del C.P., chiunque non ottempera alla presente ordinanza in tema di emissione sonora, sarà punito con la sanzione prevista dall'art. 10 della L. n. 447 del 26.10.1995 che prevede il pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14.

**Chiunque**, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lettere e) ed f), fissati in conformità al disposto dell'art. 3 comma 1 lettera a), sarà della I. N. 447/95, sarà punito con la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 5.164,57.

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza in tema di altre prescrizioni, sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000 e alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o rumori, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale

confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge 689/81, e alla chiusura dell'attività ai sensi dell'art. 666 comma 3 del C.P..

Nel caso di reiterazione dell'inosservanza del presente provvedimento, sarà disposto atto di sospensione dell'attività da un minimo di tre giorni ad un massimo di sette giorni ai sensi dell'art. 666 comma 1 del C.P..

L'inosservanza degli orari di cui sopra, comporterà la revoca dell'autorizzazione ai trattenimenti musicali per l'intera stagione estiva.

Le precedenti ordinanze in materia di trattenimenti musicali si intendono abrogate.

### INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro il termine di sessanta giorni e in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio.

### DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive e ai competenti Comandi della Locale Polizia Municipale, dei Carabinieri e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;

GC



**Il Sindaco**

Dott. Giosuè Maniaci